



Milano, 29 giugno 2023

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale

Via Giorgione, 106

00147 Roma

via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Consultazione pubblica sulla bozza di circolare in merito al "Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)".

Egregi Signori,

desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento nei confronti di Codesta Spett.le Agenzia delle Entrate per l'eccellente lavoro svolto e ringraziarVi per l'avvio di una procedura di consultazione pubblica in ordine alla bozza di circolare (nel prosieguo, la "Bozza") che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività, introdotto dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Come da Voi indicato in sede di consultazione pubblica, il presente contributo è organizzato per Aree Tematiche, all'interno delle quali le nostre osservazioni e proposte sono riportate con riferimento agli specifici paragrafi della Bozza.

FDL Studio legale e tributario
Associazione Professionale
P.I. e C.F. 08219670158
Via Aurelio Saffi, 25 | 20123 Milano
T. +39 02 7214921 | F. +39 02 8052565

Member of:
allioris
P Primerus

info@fdl-lex.it
www.fdl-lex.it

Indice

1. Premessa. (Rif. bozza di circolare AdE “Premessa”)	4
2. Il panorama dei “crypto-assets”. (Rif. bozza di circolare AdE “Quadro tecnico - giuridico di riferimento”)	5
3. Dalle valute virtuali alle cripto-attività in Italia ed Europa. (Rif. bozza di circolare AdE “Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo”)	10
4. Il piano OCSE di creare uno standard fiscale/tributario sui <i>crypto-assets</i> . (Rif. bozza di circolare AdE “Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”)	15
4.1 Il piano europeo di armonizzazione fiscale/tributario dei <i>crypto-assets</i> in linea con il piano OCSE: la proposta di Direttiva comunitaria DAC 8. (Rif. bozza di circolare AdE “Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”)	18
4.2 L’impatto della DAC8 sui service providers e sugli individui. (Rif. bozza di circolare AdE “Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”)	20
5. <i>Tokens</i> fungibili e non fungibili. (Rif. bozza di circolare AdE “Cripto-valute e servizi connessi”)	21
5.1 Utility tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)	22
5.2 Security tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)	22
5.3 Commodity tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)	23
5.4 Vantaggi e rischi potenziali della tokenizzazione degli assets. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)	24
6. Non Fungible Token (NFT). (Rif. bozza di circolare AdE “Non Fungible Token (NFT)”)	25
7. Il trattamento fiscale dei Non-Fungible-Tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Tassazione indiretta”)	26

8. Ulteriori disposizioni “comunitarie” in tema di *Non-fungible-tokens*. (Rif. bozza di circolare AdE “Tassazione indiretta”)33

1. Premessa. (Rif. bozza di circolare AdE “Premessa”)

Per il settore dei *crypto-assets* dell'UE, il MiCA rappresenta un vero e proprio “*game changer*”¹. Con l'entrata in vigore del MiCA, le società “*offshore*” non regolamentate non potranno più rivolgersi in modo proattivo ai consumatori dell'UE, questo porterà le imprese di *crypto-assets* cd regolamentate dal MiCA a guadagnare una quota di mercato significativa nell'UE rispetto ai loro concorrenti *offshore* non altrimenti regolamentati. La creazione di una chiarezza normativa in mezzo alle incertezze globali potrebbe attirare capitali, talenti e aziende, soprattutto quelle che vogliono innescare il cosiddetto processo di “*tokenizzazione*”, in tal senso questo tipo di industria per così dire emergente potrebbe diventare un'enorme opportunità per il rilancio economico e tecnologico dell'Unione Europea. Il MiCA è destinato ad avere un ruolo enorme come “*standard*” di riferimento soprattutto con riguardo a quelle giurisdizioni, soprattutto quelle che non hanno molta esperienza in materia di regolamentazione e supervisione finanziaria, penseranno al proprio quadro di riferimento per i “*crypto-assets*”. Oltre alle regole per gli emittenti di *crypto-assets* e i fornitori di servizi, il MiCA introduce anche regole contro la manipolazione del mercato (“*Market abuse rules*”) e l’*insider trading*. L'utilizzo di informazioni privilegiate per trarre vantaggio dalle attività di trading sarà illegale, così come le attività che forniscono segnali falsi o fuorvianti all'offerta, alla domanda o al prezzo di un *crypto-asset*. Il mercato dell'UE è il più grande mercato interno del mondo, con più di 450 milioni di consumatori; grazie alle dimensioni del suo mercato, il MiCA assumerà un ruolo determinante per tutte quelle aziende di tutto il mondo pronte a adattare gli standard operativi del MiCA, possibilmente anche su scala internazionale, al fine di mantenere operazioni e prodotti semplificati a livello globale. Se il MiCA, che rappresenta ad

¹ Alcuni Paesi, come la Germania, l'Austria o la Francia, avevano già istituito regimi di licenza dedicati ai *crypto-assets*, altri, come l'Irlanda, avevano creato semplici obblighi di registrazione antiriciclaggio (AML), e altri ancora non disponevano di alcun quadro normativo per le imprese di *crypto-assets*.

oggi senza dubbio il quadro normativo più completo per i *crypto-assets* su scala globale, dimostrerà di essere “*eseguibile*” per l’intera *Industry*, i consumatori e le autorità di regolamentazione, di sicuro avrà un impatto globale.

2. Il panorama dei “*crypto-assets*”. (Rif. bozza di circolare AdE “*Quadro tecnico - giuridico di riferimento*”)

I recenti avvenimenti nell’ecosistema *crypto*, in particolare i fallimenti di “*exchange*” di alto profilo, come FTX², hanno spinto le autorità di regolamentazione di varie giurisdizioni a riflettere su come regolamentare il fenomeno dei *crypto-assets*. In tal senso le stesse autorità regolatrici si sono mosse in direzioni diverse senza pensare realmente al fatto che i *crypto-assets*, nella realtà, non conoscono confini, infatti sono per definizione “*a-territoriali*” e sarà necessaria, pertanto, una sorta di cooperazione normativa, omogenea, altrimenti si andrà incontro al cosiddetto “*jurisdictions shopping*”³. In effetti, sembrerebbe esistere già una sorta di “*cripto-narrazione*”, secondo cui, poiché la “*crittografia moderna*”⁴ viene in parte utilizzata nei processi di scambio di questi *assets*, tali *crypto-assets* sono fondamentalmente diversi dagli altri *assets* finanziari. Si tratta nella realtà di una sorta di “*pensiero magico*” basato sull’errata convinzione che in qualche modo l’applicazione di una matematica avanzata possa cambiare tutto. Ebbene non è affatto così. Questo, a sua volta, tradisce una mancanza di comprensione del fatto che la crittografia moderna, già oggi ampiamente utilizzata negli affari e nella finanza,

² “La “*strage*” di FTX: il fallimento ha bruciato le fortune di decine di miliardari” - Forbes (novembre, 2022) disponibile al seguente link: <<https://forbes.it/2022/11/14/ftx-fallimento-bruciato-fortune-decine-miliardari/>>

³ La pratica di scegliere il tribunale in cui intentare un’azione tra i tribunali che potrebbero esercitare la giurisdizione in modo appropriato, sulla base di una determinazione del tribunale che probabilmente fornirà l’esito più favorevole.

⁴ La crittografia moderna, distinta dalla crittografia classica, si riferisce all’uso, a partire dalla Seconda guerra mondiale, dei moderni computer per criptare e decriptare i messaggi in modo più sicuro.

fornisca alcuni dei benefici che si sostiene siano in qualche modo “*unici*” ai *crypto-assets*. In molti casi, ciò deriva da una mancata comprensione del modo in cui i *crypto-assets* vengono effettivamente utilizzati oggi. Prima di parlare di cosa sia un *crypto-asset*, è importante notare che le autorità regolatrici devono dapprima definire con molta attenzione, in una maniera più omogenea possibile, cosa sia un *crypto-asset*, perché qualsiasi definizione deve essere codificata nella legge, altrimenti in assenza di una mancata copertura legislativa e/o di regolamento si innescherebbe il cosiddetto e tanto temuto “*arbitraggio normativo*”⁵. Tuttavia, la vera difficoltà sta nel fatto che, ancora oggi, a livello globale non esiste un consenso omogeneo sulla definizione di “*crypto-asset*”, proviamo pertanto a esaminare alcune delle definizioni di *crypto-asset* tuttora presenti.

Partiamo ad esempio dall’Australia in cui un *network crypto* è un sistema informatico distribuito in grado di ospitare *token* crittografici. Un *token* crittografico è un’unità di informazione digitale che può essere “*utilizzata o controllata in modo esclusivo*” da una persona, anche se questa non controlla l’hardware ospitante in cui è registrato il *token*”⁶. Il passaggio chiave in questa definizione è il seguente: “*usato o controllato esclusivamente*”, che riflette il pensiero predominante nell’ecosistema delle cripto-attività ovvero quello di una “*proprietà*” individuale.

⁵ L’arbitraggio regolamentare o normativo è il processo mediante il quale investitori o istituzioni come le banche cercano di beneficiare di normative finanziarie incoerenti. Queste incongruenze possono essere causate dal modo in cui le diverse società finanziarie sono regolamentate o da leggi contrastanti in più paesi. L’idea alla base dell’arbitraggio regolamentare è quella di mantenere intatta la sostanza di base di un accordo commerciale evitando qualsiasi ostacolo normativo che altrimenti potrebbe mitigare i profitti realizzati. Questa è una pratica controversa ed è stata collegata a problemi economici di vasta portata nei paesi di tutto il mondo.

⁶ “A *crypto network* is a distributed computer system capable of hosting *crypto tokens*. A *crypto token* is a unit of digital information that can be ‘*exclusively used or controlled*’ by a person – despite that person not controlling the host hardware where that token is recorded the concept of ‘*exclusive use and control*’ is a key distinguishing factor between *crypto tokens* and other digital records”.

Il Regno Unito, dal canto suo, invece definisce il *crypto-asset* come segue: “*si intende qualsiasi rappresentazione digitale crittograficamente protetta di un valore o di diritti contrattuali che: a) possono essere trasferiti, memorizzati o scambiati elettronicamente, e b) che utilizza una tecnologia che supporta la registrazione o l’archiviazione dei dati (che può includere la tecnologia del libro mastro distribuito)*”⁷. Il passaggio chiave di questa definizione è che comprende qualsiasi rappresentazione di valore che sia “*protetta crittograficamente*”.

Con riguardo al MiCAR recante importanti disposizioni in materia di regolamentazione comunitaria del mercato dei cosiddetti “*crypto-assets*”, e che riporta la seguente definizione: “*per crypto-asset si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e conservata elettronicamente, utilizzando la tecnologia del libro mastro distribuito o una tecnologia simile*”⁸; e per tecnologia a libro mastro distribuito o DLT (*digital ledger technology*) si intende un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati criptati. La presente definizione è quanto meno interessante poiché copre la rappresentazione digitale di valore o diritti “*solo*” se memorizzata su *distributed ledger technology (DLT)* o tecnologia simile. Ne deriva pertanto che, se un *crypto-asset* fosse memorizzato, ad esempio, su un archivio centralizzato, non sarebbe regolamentato, anche se potrebbe avere tutte le proprietà appena enunciate di un *crypto-asset* ospitato da una DLT⁹.

⁷ “*Crypto asset*” means any cryptographically secured digital representation of value or contractual rights that: a) can be transferred, stored, or traded electronically, and b) that uses technology supporting the recording or storage of data (which may include distributed ledger technology)”.

⁸ “*Crypto asset*” means a digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using distributed ledger technology or similar technology; and distributed ledger technology or “*DLT*” means a type of technology that support the distributed recording of encrypted data.

⁹ *Central bank digital currency (CBDC)*, È la moneta digitale della banca centrale nell'unità monetaria nazionale avente corso legale e garantita dalla banca centrale emittente; quindi, dotata delle stesse garanzie della valuta fisica in circolazione nei rispettivi Paesi e che si pensa possa essere basata su di una tecnologia, presumibilmente DLT, centralizzata.

Negli Stati Uniti d'America le autorità di regolamentazione bancaria in maniera congiunta¹⁰ hanno descritto i *crypto-asset* come: “*un qualsiasi asset digitale implementato utilizzando tecniche crittografiche*”¹¹. Pertanto, trattasi di una definizione di *crypto-asset* molto ampia che riguarda pertanto qualsiasi *asset* digitale utilizzando tecniche crittografiche. Come si può notare si tratta di definizioni molto diverse e incoerenti tra di loro; pertanto, prima di discutere di regolamentazione del fenomeno *crypto* sarebbe il caso di accordarsi su di una definizione quanto meno “*omogenea*” che valga dappertutto, trattandosi di un fenomeno **a-territoriale** per definizione. Tuttavia, l'unico fattore in comune che risulta evidente da tutte le definizioni fin qui esaminate è l'utilizzo della crittografia¹². Il processo di crittografia è relativamente semplice ovvero un mittente fornisce a un *computer* un messaggio (che può essere qualsiasi cosa) da inviare insieme a una chiave per crittografare il messaggio in modo che sembri un linguaggio incomprensibile a un lettore. Quando il messaggio viene ricevuto, il destinatario lo presenta a un altro *computer* insieme a una chiave, se entrambi le chiavi coincidono allora il destinatario riuscirà a decifrare il messaggio iniziale. Nella maggior parte degli schemi, la stessa chiave viene utilizzata sia dal mittente che dal destinatario in quello che viene chiamato lo scambio di chiavi “**simmetriche**”. A metà degli anni '70 è stato ideato un nuovo meccanismo di carattere questa volta “asimmetrico” che utilizza una matematica più sofisticata e che prevede l'uso di due chiavi diverse, la cosiddetta chiave privata e la chiave pubblica, per criptare e decriptare un messaggio segreto¹³. La crittografia moderna viene utilizzata tante

¹⁰ “*Joint Statement on Crypto-Asset Risks to Banking Organizations*” disponibile al seguente link: <<https://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-releases/2023/nr-ia-2023-1a.pdf>>

¹¹ By “*crypto asset*,” the agencies refer generally to any digital asset implemented using cryptographic techniques.

¹² La crittografia, dal greco “scrittura nascosta”, è antica quanto la civiltà ed è stata utilizzata per millenni per garantire che i segreti tra amici non diventassero noti ai nemici. L'invenzione del computer, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha visto affermarsi della cosiddetta “crittografia moderna”, quando la matematica avanzata è stata impiegata per oscurare i messaggi rendendoli più difficili da decifrare.

¹³ Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per firmare un messaggio senza crittografarlo, in modo che il destinatario possa confermare che il messaggio è stato effettivamente inviato dal mittente, e che quindi ci si possa

volte al giorno da tante persone, ad esempio, quando si accede a un sito web “*https*”, con la s alla fine, vedi ad esempio LinkedIn, si sta in effetti utilizzando un sistema di crittografia avanzata in *background*¹⁴. Si noterà come il *browser* sta utilizzando la crittografia a chiave pubblica/privata, spesso utilizzando gli stessi algoritmi di crittografia a curva ellittica “ECC”¹⁵ come quelli impiegati in *Bitcoin*.

Nelle transazioni quotidiane, se si inserisce una carta di debito/credito *standard* in un terminale di un commerciante per effettuare un pagamento, la comunicazione con il fornitore del pagamento sarà crittografata utilizzando appunto la crittografia moderna e avanzata. Supponiamo, ad esempio, che io utilizzi la mia carta di debito *contactless* per acquistare del pane e che il denaro venga immediatamente detratto dal mio conto bancario. Si può affermare che il mio denaro sia un *crypto-asset*? Secondo la definizione sopra riportata del Regno Unito, la risposta è affermativa, poiché trattasi di una “*qualsiasi rappresentazione digitale crittograficamente protetta di un valore o di diritti contrattuali*”. Secondo la definizione presente negli Stati Uniti, è altrettanto affermativa, poiché trattasi di un “*bene digitale implementato con tecniche crittografiche*”.

Alla stessa maniera in Australia, poiché trattasi di un “*token crittografico, ovvero un’unità di informazione digitale che può essere usata o controllata esclusivamente da una persona*”. Al contrario, per la definizione tuttora presente nella bozza del MiCAR, non si tratterebbe di un *crypto-asset* poiché non viene utilizzata alcuna “*digital ledger technology*” (DLT) o tecnologia simile.

fidare.

¹⁴ Per vedere come questa viene utilizzata, è sufficiente fare clic sul simbolo del lucchetto nella riga dell’indirizzo e poi, a seconda del browser utilizzato, cercare la terminologia sicurezza dove sono fornite le informazioni sulla crittografia.

¹⁵ Crittografia a curva ellittica (ECC) utilizza le proprietà matematiche delle curve ellittiche per produrre sistemi crittografici a chiave pubblica. Come tutta la crittografia a chiave pubblica, ECC si basa su funzioni matematiche semplici da calcolare in una direzione, ma molto difficili da invertire <<https://www.ssl.com/it/faq/cos%27%C3%A8-la-crittografia-a-curva-ellittica-ecc/>>

Tuttavia, se si dovesse utilizzare un altro metodo di pagamento, ad esempio l'assegno, per regolare l'acquisto dello stesso pane, il denaro poc'anzi definito come *crypto-asset* per alcune giurisdizioni, non lo sarebbe più eppure stiamo parlando dello stesso denaro.

In concreto l'espressione "*not your key, not your crypto*" è spesso usata in relazione alla "proprietà" di particolari *crypto-assets*. Ciò è in linea con il concetto di *token* crittografico ovvero di un'unità di informazione digitale che può essere usata o controllata esclusivamente da una persona. Ciò implica che esiste una relazione "*esclusiva*" uno-a-uno (1:1) tra una persona e un *crypto-asset*.

In conclusione, le autorità di regolamentazione dovrebbero piuttosto comprendere appieno il modo in cui la crittografia moderna potrà essere utilizzata in futuro nei mercati finanziari e affrontare le eventuali carenze normative che ne derivano. In sostanza piuttosto che adottare un approccio di carattere frammentario, giurisdizione per giurisdizione, alla regolamentazione dei *crypto-assets* in costante evoluzione, le autorità di regolamentazione dovrebbero riunirsi per considerare il problema molto più ampio e importante della nuova finanza, vedi ad esempio la Finanza Decentralizzata meglio conosciuta come De.Fi., abilitata dalla crittografia e proporre un approccio più omogeneo e coordinato a ciò che questo significherà per i cittadini e l'intero sistema economico.

3. Dalle valute virtuali alle cripto-attività in Italia ed Europa. (Rif. bozza di circolare AdE "*Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo*")

"La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come

*mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*¹⁶. Allo stesso modo la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 invece chiarisce quanto segue: *"Il bitcoin è una tipologia di moneta "virtuale" o, meglio, "criptovaluta", utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato¹⁷, che utilizza una rete di soggetti paritari ("peer to peer")¹⁸ non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione"*.

¹⁶ Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (GU 19.06.2017) - Il decreto legislativo in titolo recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

¹⁷ La tecnologia a base del bitcoin è la *blockchain*: è un libro mastro di informazioni che è replicato e distribuito attraverso i computer che sono uniti in una rete cd *"peer-to-peer"*. Questa tecnologia di registro distribuito crea fondamentalmente un singolo record di una transazione che può essere accessibile e verificato in modo indipendente da tutte le parti approvate nella transazione. La singola transazione è chiamata *"blocco"* e serve come un record immutabile, permanente e affidabile mantenuto in un unico libro mastro digitale condiviso. Qualsiasi nuova transazione correlata può essere aggiunta in cima a quel record originale, creando una blockchain, letteralmente catena di blocchi, interconnessa di transazioni e controparti sempre più complesse - tutte ordinatamente mappate nel singolo libro mastro digitale condiviso da tutte le parti. La tecnologia blockchain può aiutare a rendere più efficiente l'interazione tra cittadini, imprese e organizzazioni pubbliche, rafforzare la fiducia e consentire a ciascuna parte di mantenere il controllo dei propri dati. La tecnologia blockchain è una delle tecnologie emergenti chiave per l'Europa, al pari di AI *"Intelligenza Artificiale"*, IoT *"Internet of Things"*, Quantum Computing e 5G. Conosciuta come la tecnologia della fiducia, permette a grandi gruppi di persone e organizzazioni che potrebbero non conoscersi o fidarsi l'un l'altro di concordare e registrare permanentemente le informazioni senza la necessità di un'autorità terza. Contrariamente ai database tradizionali, le blockchain non registrano i dati utilizzando un controllore centrale di cui gli utenti devono fidarsi, come ad esempio una banca.

¹⁸ Blockchain è una forma di tecnologia ledger distribuita (DLT) in cui le transazioni sono condotte in modo *"peer-to-peer"* e poi trasmesse all'intero set di partecipanti al sistema, tutti o alcuni dei quali lavorano per convalidarle in lotti noti come blocchi. Tale convalida viene eseguita utilizzando il protocollo di consenso del sistema (come il *proof-of-work* o il *proof-of-stake*). I blocchi convalidati sono poi collegati crittograficamente a una sequenza primaria di blocchi, denominata blockchain.

La Legge di Bilancio 2023¹⁹, tuttavia, segna il passaggio da valuta virtuale a cripto-attività e pertanto: *“si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali”*.

Le criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì **digitale**, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio *smartphone*), nei quali vengono conservate in *“portachiavi elettronici”* (cd. *“wallet”*) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi.

In secondo luogo, i *bitcoin* vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i *bitcoin* vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di *mining* (letteralmente *“estrazione”*) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti *miner*. Lo scambio dei già menzionati codici criptati tra gli utenti (*user*), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione *software*²⁰.

¹⁹ Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)”.

²⁰ Per utilizzare i *bitcoin* in Italia così come previsto dalla Risoluzione n. 72/E/2016, gli utenti devono entrarne in possesso:

- i. acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
- ii. accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli *user* utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme *on line* che consentono lo scambio di *bitcoin* con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare *bitcoin* con euro al tasso BTC/EURO).

La maggior parte delle autorità fiscali europee ed extra-europee hanno cercato, in questi anni, di inquadrare il preciso trattamento fiscale delle criptovalute sulla base delle regole fiscali esistenti ma senza mai arrivare a una legislazione o una guida dettagliata. La prima proposta della Commissione Europea risale al settembre 2020 denominata “MiCA” - *Markets in Crypto-Assets*²¹ e va in questa direzione. “MiCA” - *Markets in Crypto-Assets* mira a fornire certezza giuridica all'industria e ai partecipanti al mercato. La proposta che rappresenta un ambizioso “pacchetto per la finanza digitale” è rivolta agli Stati membri dell'Unione europea. Alla sua stesura ha partecipato anche il Regno Unito prima che uscisse dall'UE e che ha adottato un provvedimento del tutto simile.

I principali obiettivi della proposta sono:

- “finanza digitale” e sistema di “pagamenti al dettaglio”;
- regolamentazione a livello europeo delle “cripto-attività”;
- la definizione della c.d. “resilienza digitale”.

A tal proposito la *Confédération Fiscale Européenne* (CFE) è intervenuta attraverso un importante “Opinion Statement”²² rispondendo di fatto a una “public consultation” quale lavoro preparatorio alla stesura della prossima DAC 8 su *Crypto e Digital Assets*²³.

²¹ MiCA - “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in Crypto-Assets, and amending Directive (EU) 2019/1937” disponibile al seguente link: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>> si applicherà direttamente in tutta l'UE, senza la necessità di recepirlo nelle leggi nazionali, dunque sostituirà tutte le norme nazionali.

²² “European Union - CFE Input on Extending EU DAC to Cryptocurrencies and E-Money” disponibile al seguente link: <https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/European-Taxation/collections/et/html/et_2021_05_e2_7.html>

²³ Il 15 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto fiscale, l’*“Action Plan for Fair and Simple Taxation Supporting the Recovery Strategy”*, per rafforzare la lotta contro gli abusi fiscali, aiutare le amministrazioni fiscali a tenere il passo con un’economia in continua evoluzione e alleggerire gli oneri amministrativi per cittadini e imprese. Per fare ciò, l’Action Plan ritiene doveroso l’aggiornamento della DAC per ampliarne la portata e rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Regolamento MiCA (*Markets-in-Crypto-Assets*), recante importanti disposizioni in materia di regolamentazione comunitaria del mercato dei cosiddetti “*crypto-assets*”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (volume 66 del 9 giugno 2023), approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il 31 maggio 2023.

Le nuove regole si applicheranno a partire da 18 mesi, fase questa di implementazione, dopo la data di entrata in vigore, pertanto concretamente a partire da metà del 2024. In tale contesto è importante indicare come il Titolo III del Regolamento (sugli *stablecoins* riferiti ad un “*paniere di valute*”) e il Titolo IV (sugli *stablecoins* con moneta elettronica, *e-money token*) si applicheranno invece già dopo 12 mesi dell’entrata in vigore, ovvero a partire dal I quadrimestre 2024 (Q1-2024)²⁴.

Il Regolamento MiCA stabilisce requisiti completamente armonizzati per gli Stati Membri, in particolar modo nei confronti di coloro che, in presenza di una specifica autorizzazione e/o licenza, intendano offrire servizi collegati ai *crypto-assets* all’interno dell’UE e quindi di tutto il Mercato Unico.

Il Regolamento è destinato a sostituire gli attuali quadri normativi nazionali esistenti con riguardo ai *crypto-assets*, andando di fatto a introdurre norme specifiche con riguardo alle cosiddette “*stablecoins*”, una valuta digitale ancorata a un’attività di riserva stabile come il dollaro statunitense, l’Euro o a “*commodities*” come l’oro, con questo ancoraggio inteso a ridurre la volatilità della stessa. Nel Regolamento, le *stablecoins* sono chiamate “*asset-referenced*”

²⁴ A.Lanotte, “L’avvento del MiCA mette davvero fine al Crypto Far West in Europa?” (Econopoly Il Sole 24 ore, aprile 2023) disponibile al seguente link: <<https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2023/04/24/mica-crypto-regolamento-europa/>>

A. Lanotte, “MiCAR is the new standard for crypto-assets in the EU” (Medium, giugno 2023) e disponibile al seguente link: <<https://medium.com/@alanotte10/micar-is-the-new-standard-for-crypto-assets-in-the-eu-299f60396bbb>>.

token”, quando il valore si riferisce ad un “*paniere di valute*”, o “*e-money tokens*” quando queste sono considerate moneta elettronica poiché ancorate ad una valuta ufficiale.

Il Regolamento contiene ben 126 articoli che riguardano prevalentemente l’offerta e la commercializzazione dei *crypto-assets*, l’emissione di *asset-referenced tokens* e di *e-money tokens*, l’autorizzazione e le condizioni operative per i fornitori di servizi di *crypto-assets*, la prevenzione degli abusi di posizioni dominanti sul mercato dei *crypto-assets* e infine il ruolo sempre più determinante di Autorità competenti quali l’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, e l’EBA, l’Autorità bancaria europea.

4. Il piano OCSE di creare uno standard fiscale/tributario sui *crypto-assets*. (Rif. bozza di circolare AdE “Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”)

In generale, in quasi tutte le giurisdizioni, il trattamento fiscale si basa su principi generali e sulle linee guida emanate dalle singole autorità fiscali²⁵. Le linee guida emanate dalle autorità fiscali di alcune giurisdizioni sono più complete di altre e alcune giurisdizioni non hanno finora emanato alcuna linea guida. Il trattamento fiscale delle criptovalute varia a seconda delle loro condizioni, ma la presente panoramica si concentra sulle criptovalute di tipo *bitcoin* destinate a funzionare come attività trasferibili con valore di carico. La maggior parte delle giurisdizioni considera i *crypto-assets* come beni immobili ai fini fiscali, ma, in assenza di una legislazione o di una guida dettagliata, il loro preciso trattamento fiscale richiede la considerazione delle norme fiscali esistenti e il tentativo di inserire un determinato *crypto-assets* nel regime più appropriato. Ciò significa esaminare una serie di fattori, tra cui la natura del *crypto-assets*, ciò che rappresenta, l’uso che se ne intende fare e se si possono trarre analogie

²⁵ PwC Annual Global Crypto Tax Report 2022 disponibile al seguente link:<<https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/pdf/global-crypto-tax-report-2022.pdf>>

dall'approccio esistente della giurisdizione interessata alla tassazione delle criptovalute. Ciò può generare una notevole complessità e incertezza.

Tutti conoscono l'Europa come uno dei principali *hub* per gli investitori con un profondo interesse per le criptovalute. Considerando che i Paesi europei sono oggi in cima alla lista per l'offerta e il commercio di criptovalute, è opportuno sapere se si devono pagare le tasse sulle criptovalute in Europa o meno. Il crescente utilizzo delle criptovalute nelle transazioni quotidiane ha spinto molti governi e autorità centrali a interferire e imporre tasse.

Le criptovalute possono essere soggette a un'imposizione fiscale compresa tra lo 0 e il 50%. Le criptovalute, se vengono tassate, sono di solito soggette all'imposta sulle plusvalenze, all'imposta sul reddito o all'IVA (al momento della conversione in valute *fiat*), a seconda del loro utilizzo e della fascia fiscale in cui si rientra in base ad altri lavori o investimenti. Portogallo, Malta, Slovenia e Germania sono considerati alcuni dei luoghi migliori cosiddetti "*crypto friendly*" all'interno dell'UE.

Se il compito principale del MiCAR è quello di armonizzare il quadro normativo a livello europeo, si ritiene lo si debba fare altrettanto a livello fiscale/tributario, seguendo quanto già richiamato da strumenti/documenti pubblicati di recente dai vari organismi sovranazionali. Con riguardo alla fiscalità dei *crypto-asset* in sede europea, è utile richiamare per esempio che lo scorso 10 ottobre 2022, l'OCSE ha pubblicato il *Crypto-Assets Reporting Framework* ("**CARF**")²⁶. Il documento in questione sfrutta i quadri normativi e fiscali esistenti, come il

²⁶ Nell'aprile 2021 il G20 ha incaricato l'OCSE di sviluppare un quadro che preveda lo scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti sui *crypto-assets*. Nell'agosto 2022, l'OCSE ha approvato il *crypto-assets Reporting Framework* (CARF), che prevede la comunicazione di informazioni fiscali sulle transazioni in *crypto-assets* in modo standardizzato, in vista dello scambio automatico di tali informazioni. Il CARF definisce i *crypto-assets* rilevanti nell'ambito di applicazione e gli intermediari e altri fornitori di servizi che saranno soggetti alla segnalazione. Il documento è disponibile al seguente link:<<https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>>

*Common Reporting Standard ("CRS")*²⁷ della stessa OCSE e le regole della *Financial Action Tax Force ("FATF")*, (Raccomandazioni generali del 2012, Raccomandazioni sulle valute virtuali del 2019, Aggiornamenti del 2021)²⁸ che stabiliscono lo standard globale per le procedure *Know Your Customer (KYC)*. Così come il *Common Reporting Standard ("CRS")* è stato originariamente concepito per promuovere la trasparenza fiscale rispetto ai conti finanziari detenuti all'estero, alla stessa maniera il *Crypto-Assets Reporting Framework ("CARF")* rappresenta un tentativo di creare un quadro di riferimento che consentirà alle autorità fiscali di monitorare la proprietà e l'uso dei *crypto-assets*. Se a questo si aggiunge una prima proposta di tassazione delle crypto-attività a livello europeo attraverso la Direttiva Comunitaria DAC8²⁹, che ha il compito di, possibilmente, uniformare il trattamento fiscale in Europa, partendo da una posizione e definizione già enunciata, ovvero quella già riportata dal MiCAR, l'obiettivo chiaro è quello di creare un unico *framework* legale e fiscale che dia certezza e stabilità e che di fatto crei le condizioni ideali per lo sviluppo di un "*EU Digital Market*" che è a tutti gli effetti potenzialmente il più grande in assoluto anche in ragione di quello statunitense e cinese.

²⁷ Nell'agosto 2022, l'OCSE ha inoltre approvato modifiche al CRS per far rientrare nell'ambito di applicazione alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali (CBDC). Alla luce del CARF, sono state apportate modifiche per garantire che gli investimenti indiretti in *crypto-assets* attraverso derivati e veicoli di investimento siano ora coperti dal CRS. Inoltre, sono state apportate modifiche per rafforzare i requisiti di *due diligence* e di rendicontazione (tra cui l'obbligo di comunicare il ruolo di ogni "*Controlling Person*") e per prevedere un'esclusione per le vere organizzazioni non profit.

²⁸ Le Raccomandazioni del FATF sono gli standard globali approvati a livello internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: aumentano la trasparenza e consentono ai Paesi di agire con successo contro l'uso illecito del loro sistema finanziario. Le Raccomandazioni sono disponibili al seguente link: <[https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)>](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)>)

²⁹ L'incremento dello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali è una risposta alla crescente mobilità dei contribuenti e dei capitali e all'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, soprattutto all'interno del mercato unico. In tal senso la proposta Direttiva - DAC8, mira a introdurre una limitazione dell'evasione fiscale attraverso l'uso di valute virtuali: In un sistema in cui lo pseudo-anonimato è la regola, gli operatori sono difficili da identificare e, a meno che non si ottengano informazioni che colleghino l'identità virtuale e quella reale degli operatori, anche le disposizioni fiscali più ponderate hanno una portata limitata.

4.1 Il piano europeo di armonizzazione fiscale/tributario dei crypto-assets in linea con il piano OCSE: la proposta di Direttiva comunitaria DAC 8. (Rif. bozza di circolare AdE “Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”)

L'ottava direttiva sulla cooperazione amministrativa, o DAC8, stabilisce i requisiti per i fornitori di servizi di criptovalute in materia di rendicontazione fiscale. Le società che offrono servizi di criptovaluta dovranno segnalare le transazioni dei loro clienti alle autorità nazionali, sia per le transazioni nazionali che per quelle transfrontaliere, a partire dal 2026. Ciò può includere i *Non-Fungible Tokens* e le valute digitali delle banche centrali (“CBDC”).

L'obiettivo principale della direttiva è garantire la coerenza tra le norme dell'OCSE (“CARF”) e quelle dell'UE, al fine di aumentare l'efficacia dello scambio di informazioni e ridurre al contempo gli oneri amministrativi. La DAC8 aderisce al *Crypto-Asset Reporting Framework* (“CARF”) e agli standard di rendicontazione OCSE: richiederà ai *Crypto Asset Service Provider* (CASP) di raccogliere informazioni sui trasferimenti di qualsiasi importo per garantirne la tracciabilità, rispettando le nuove regole di rendicontazione e i requisiti ora più stringenti per la comunicazione dei *Tax Identification Number*.

In sintesi, la proposta di Direttiva indica la significativa importanza fiscale delle attività di “*staking & lending*” e che questo tipo di transazioni debbano essere registrati e segnalati di conseguenza. I fornitori di servizi di *crypto-assets* (“CASP”) e gli operatori di *crypto-assets* (“CAO”) sono entrambi inclusi nella direttiva e questo non è in linea con altri regolamenti europei come il “MiCAR” e la Direttiva “Antiriciclaggio”, il che porta a un'espansione incoerente della portata del perimetro normativo e quindi potenzialmente svantaggiosa per il mercato unico europeo.

Inoltre, la Direttiva manca di una “*guida chiara*” sui *crypto-assets* da segnalare, indicando che i R-CASP (*Reportable Crypto Asset Service Provider*) dovrebbero “*determinare adeguatamente*” tali *assets* caso per caso, il che potrebbe portare a un eccesso di oneri di segnalazione e quindi ad un aumento dei costi amministrativi soprattutto per le realtà minori. In questo caso specifico, una soluzione ragionevole sarebbe quella di segnalare le stesse attività che rientrano nell'ambito del MiCA, al fine di evitare obblighi di verifica duplicati.

Il numero di identificazione fiscale (“*TIN*” - *Tax Identification Number*)³⁰ potrebbe essere essenziale per gli Stati membri far coincidere le informazioni ricevute con i dati presenti nelle loro banche dati nazionali, facilitando così l'identificazione dei soggetti passivi interessati da parte degli Stati membri e il corretto accertamento delle imposte corrispondenti. Inoltre, la proposta non contiene alcuna norma concreta sull'esatta attuazione delle norme di rendicontazione³¹ (in particolare, mancano disposizioni che garantiscano un livello minimo di qualità dei dati trasmessi), il che porterà inevitabilmente a una certa confusione e molto probabilmente a un eccesso di dati riportati per non incorrere in sanzione. Infine, ma non meno importante, la proposta prevede una serie di sanzioni minime in caso di non conformità, che sono considerate piuttosto elevate soprattutto per gli RCASP più piccoli³². In quest'ottica, l'introduzione di un regime di abbattimento provvisorio delle sanzioni, in particolare per le piccole e medie imprese, sarebbe più che auspicabile.

³⁰ Gli Stati membri dovranno introdurre servizi di identificazione elettronica per semplificare e standardizzare il processo di *due diligence* e prevedere casi di “*esenzione*” nel caso in cui non fosse possibile recuperare i TINs.

³¹ In linea di principio, gli RCASP riportano annualmente su base aggregata per tipo di *crypto-asset* e distinguono tra transazioni in uscita e in entrata, distinguendo allo stesso tempo tra transazioni da *crypto* a *crypto* e da *crypto* a fiat. Tuttavia, soprattutto da un punto di vista tecnico, mancano ancora indicazioni chiare su come i dati raccolti debbano essere adeguatamente riassunti e poi trasmessi in modo leggibile e sicuro. Tali indicazioni saranno fondamentali per garantire uno standard di rendicontazione armonizzato in tutta l'UE.

³² I limiti inferiori di sanzione di 50.000 e 150.000 euro per gli RCASP con un fatturato rispettivamente inferiore e superiore a 6 milioni di euro appaiono estremamente punitivi.

4.2 L'impatto della DAC8 sui service providers e sugli individui. (Rif. bozza di circolare AdE "Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la "DAC8")

Il DAC8, in combinazione con il MiCA, il TFR e i dati della *blockchain* disponibili pubblicamente, dovrebbe in molti casi essere in grado di rivelare in modo abbastanza accurato il reddito/guadagno (profitto) imponibile di ogni soggetto passivo ed entità nell'Unione Europea. Con questa quantità di dati disponibili, non solo cambierà l'atteggiamento generale, ancora piuttosto lento, nei confronti delle dichiarazioni dei redditi dei *crypto-assets*, ma si compirà anche il primo passo verso lo spostamento (almeno parziale) degli obblighi dichiarativi, a volte piuttosto complicati, dalle persone fisiche ai fornitori di servizi (*service providers*).

A tal proposito, infatti, alcuni Paesi come l'Austria, ad esempio, hanno già emanato leggi specifiche che impongono agli scambi di *crypto-assets* di trattenere le imposte "*withhold taxes*", come avviene già da decenni per le banche e il *trading* azionario. Da un punto di vista pratico, tuttavia, i crescenti obblighi di segnalazione antiriciclaggio "*AML*" e ora anche fiscali rappresentano una sfida importante per molti fornitori di servizi di *crypto-assets*. Dopo tutto, non solo i fornitori di servizi sono sempre più soggetti a obblighi dichiarativi stringenti, ma anche i loro clienti devono determinare e fornire informazioni accurate sulle loro transazioni rilevanti dal punto di vista fiscale per essere "*compliant*"³³. Tuttavia, fornire ai clienti una gestione corretta e accurata delle imposte sui *crypto-assets* comporta molti ostacoli, soprattutto se i "*service providers*" servono i mercati transfrontalieri. Di solito, i regimi fiscali differiscono in modo significativo da Paese a Paese, trattando in modo diverso, ai fini fiscali, i vari tipi di

³³ Infatti, uno degli obiettivi principali di CARF e DAC8 è quello di fornire alle autorità fiscali un insieme di dati molto più ampio che possa essere utilizzato per le valutazioni/verifiche fiscali individuali.

transazione (ad esempio, *trades, staking rewards, fees, Airdrop*) e le classi di asset (ad esempio *stablecoins, asset-referenced token, NFTs, derivati*).

In definitiva, il DAC8 non è altro che una forma di CARF adattata all'Unione Europea e ai suoi regolamenti, in particolare al regime DAC esistente. Pertanto, per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione, la proposta non contiene disposizioni sorprendenti, ma, in alcune aree, sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza per una maggiore certezza giuridica. Ciò riguarda in particolare l'obbligo per gli "R-CASP" di determinare caso per caso se un *crypto-asset* trasferito sia da segnalare o meno. A questo proposito, c'è il rischio che ci siano differenze di interpretazione potenzialmente significative e che questa mancanza di coerenza possa ridurre l'efficacia e l'efficienza del regime DAC. Inoltre, resta da vedere in che misura la Commissione classificherà altri accordi come coerenti con il DAC8, in modo da evitare la duplicazione degli obblighi di segnalazione per gli R-CASP. In conclusione, anche l'inclusione dei CAO situati nell'Unione Europea ma non coperti dal MiCA potrebbe rivelarsi discutibile, soprattutto se si considera che spesso si tratta di fornitori di servizi "*service providers*" più piccoli che hanno difficoltà a rispettare gli obblighi di rendicontazione.

5. Tokens fungibili e non fungibili. (Rif. bozza di circolare AdE "Cripto-valute e servizi connessi")

Un *token* fungibile può essere scambiato con un altro *token* dello stesso valore; un NFT corrisponde a un bene considerato unico e non può essere sostituito da un altro NFT dello stesso tipo. Un'altra caratteristica è la possibilità per i *token* fungibili di essere divisibili, anche in unità più piccole; gli NFT, invece, non possono essere divisi. Gli NFT permettono di attestare l'autenticità ma anche la proprietà di un oggetto digitale (come una canzone, un video, un'immagine, ecc.).

5.1 Utility tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)

In generale, gli “*utility tokens*” consentono di offrire benefici specifici agli utenti all'interno di una piattaforma o di un'applicazione. È possibile citare a questo proposito la funzione di moneta all'interno dei videogiochi (*gaming*) per l'acquisto di diversi oggetti: un esempio, nello specifico, è MANA, il token che si basa su *Ethereum* e che viene utilizzato dagli utenti della piattaforma di gioco virtuale *Decentraland* per acquistare terreni, beni e servizi. Una delle principali applicazioni di questi *token*, tuttavia, riguarda le offerte iniziali di monete (ICO), un meccanismo pensato per finanziare nuovi progetti associati alle criptovalute. Gli *utility tokens* vengono venduti nelle ICO agli investitori (in contanti o in altre valute), garantendo loro diritti specifici sul progetto in questione e/o l'accesso a determinati servizi all'interno della *blockchain* utilizzata.

5.2 Security tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)

I “*security tokens*” rappresentano la proprietà di un bene digitale o fisico al quale è collegato il valore di tali *tokens*. Questa tipologia consente ai proprietari di tenere traccia delle transazioni relative ai loro beni perché queste vengono registrate su una *blockchain*. A differenza degli *utility tokens*, i *security tokens* sono paragonabili a titoli finanziari e sono quindi soggetti alle relative normative³⁴. Funzionano, infatti, come un vero e proprio strumento di

³⁴ La MiFID II definisce i “*valori mobiliari*” nell'articolo 4 para. 1 (44) come segue: “*le categorie di valori mobiliari che sono negoziabili sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento, quali: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, società di persone o altri enti, nonché certificati di deposito relativi ad azioni; (b) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro titolo che conferisca il diritto di acquistare o vendere tali valori mobiliari o che dia luogo a un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, materie prime o altri indici o misure*”.

investimento e possono generare profitti per gli acquirenti³⁵. All'interno di questa categoria, è possibile distinguere una sottocategoria che corrisponde ai *tokens* azionari. Essi consentono agli acquirenti di partecipare alle decisioni della società emittente, in quanto il loro funzionamento è paragonabile alla tradizionale emissione di azioni, con conseguente regolamentazione adeguata. I possessori di “*equity token*” possono avere il diritto di ricevere dividendi o di avere potere di voto all'interno della società.

5.3 Commodity tokens. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)

Come già evidenziato, i *security tokens* possono essere potenzialmente associati a qualsiasi oggetto/prodotto (fisico o digitale) che abbia un valore. Il loro valore è legato esclusivamente a un tipo di bene noto come “*commodity*”, che corrisponde a “qualsiasi tipo di bene o materia prima che sia tangibile e utilizzabile sul mercato, facilmente immagazzinabile e mantenibile nel tempo”. I *commodity tokens* consentono di registrare le transazioni di beni come caffè, grano, oro o petrolio e così via all'interno di una *blockchain*.

³⁵ Indipendentemente dalla tokenizzazione, la seguente dichiarazione della FCA (*Financial Conduct Authority*, Regno Unito) può anche essere usata come confronto: “*Transferable securities refer to classes of securities negotiable on the capital markets but excluding instruments of payment. We consider that instruments are negotiable on the capital markets when they are capable of being traded on the capital markets*”. *Transferable securities include (to the extent they meet this test): a) shares in companies (whether listed or unlisted, admitted to trading or otherwise), comparable interests in partnerships and other entities and equivalent securities; b) bonds and other forms of securitised debt; c) depositary receipts in respect of the instruments above; d) securities giving the right to acquire or sell transferable securities (for example, warrants, options, futures and convertible bonds); and e) securitised cash-settled derivatives, including certain futures, options, swaps and other contracts for differences relating to transferable securities, currencies, interest rates or yields, commodities or other indices or measures*”.

5.4 Vantaggi e rischi potenziali della tokenizzazione degli assets. (Rif. bozza di circolare AdE “Utility token e Hybrid token”)

La possibilità di tokenizzare diversi tipi di beni, prodotti o servizi e quindi di generare un *token* nel mondo virtuale e collegarlo a un bene reale tramite uno “*smart contract*” potrebbe avere un impatto significativo in termini di aumento della velocità e della sicurezza, ma anche di riduzione dei costi delle transazioni. Va sottolineato il ruolo sempre più centrale che la tokenizzazione avrà nell'ambito della protezione dei dati e della sicurezza dei pagamenti in particolare. Infatti, basandosi su un libro mastro distribuito e decentralizzato, la tokenizzazione consente di proteggere i dati sensibili (quindi gli asset digitali di ogni tipo) da utenti che non hanno il permesso di accedervi o gestirli. Quando parliamo di *token*, non ci riferiamo solo alle criptovalute. Le attuali applicazioni dei *token* sono fondamentalmente progetti pilota o sperimentali, ma questa tecnologia è in continua evoluzione. Le classi di asset cosiddetti “*tokenizzati*” possono includere titoli (come azioni e obbligazioni); materie prime (come l'oro) e; beni reali (come gli immobili). Tra i vantaggi della tokenizzazione degli *assets* spicca l'efficienza derivante dall'automazione e dalla disintermediazione. Inoltre, processi di compensazione e regolamento più rapidi promuovono la trasparenza e, soprattutto, una maggiore liquidità. La tokenizzazione degli *assets* potrebbe essere un modo alternativo per ottenere la proprietà frazionaria di un *asset*, in quanto riduce le barriere all'investimento e consente un accesso più ampio da parte degli investitori *retail* ad alcune classi di *asset* tradizionalmente “*non liquide*”.

Naturalmente, la tokenizzazione degli *assets* non è priva di rischi. Le reti decentralizzate (DLT) nei mercati dei *tokens* devono affrontare diverse sfide a causa della loro natura innovativa. Vulnerabilità operativa; incertezza sullo scopo del regolamento; interoperabilità tra reti diverse che consentiranno la connettività di infrastrutture diverse; interoperabilità

dell'infrastruttura basata su DLT con l'infrastruttura tradizionale; stabilità della rete; solidità dell'infrastruttura di mercato e minacce di attacchi informatici. L'OCSE sottolinea anche i rischi di *governance* associati alla tecnologia DLT (*Blockchain*), a causa della difficoltà di identificare un unico proprietario o nodo responsabile dell'intera rete. L'assenza di un singolo attore responsabile del processo rappresenta una sfida importante per la regolamentazione delle reti DLT e per l'attribuzione della responsabilità di eventuali problemi della rete.

6. Non Fungible Token (NFT). (Rif. bozza di circolare AdE "Non Fungible Token (NFT)")

I *Non Fungible Token* (NFT) sono beni digitali rappresentativi di altrettanti beni digitali o fisici il cui "*aggancio*" alla *blockchain* garantisce l'unicità, scambiati su "*marketplace*" dietro pagamento con criptovalute (o anche valuta corrente). Nella sua più classica definizione un NFT è una replica digitale di qualsiasi cosa, compresa un'opera d'arte fisica. In altri termini, un NFT è un certificato per un oggetto immateriale o fisico.

Tuttavia, questo file digitale non è limitato alla condivisione o alla copia, ma gli NFT utilizzano un libro mastro digitale nell'ambito della tecnologia DLT "*Digital Ledger Technology*" nota come "*Blockchain*" per fornire un certificato pubblico di autenticità o una prova di proprietà. Ciò che separa realmente gli NFT dalle criptovalute, come ad esempio *Bitcoin*, è il fatto che non sono intercambiabili (caratteristica di "*fungibilità*").

Gli NFT sono *tokens* crittografici "*unici*" registrati su una *Blockchain*. Non possono essere copiati, sostituiti o suddivisi e vengono utilizzati per certificare l'autenticità e la proprietà di beni materiali o immateriali a cui sono associati. La capacità delle NFT di creare beni unici nel mondo digitale non ha precedenti. Nel mondo fisico è sempre stato possibile possedere un'opera d'arte unica nel suo genere. Gli NFT permettono di creare e possedere un "*originale*"

digitale". Questa unicità aiuta gli artisti a combattere il plagio, a dimostrare l'autenticità e ad aumentare la collezionabilità delle loro opere. Quando acquisti un NFT di un'immagine, di un video o di qualsiasi altra risorsa digitale, non ottieni il diritto d'autore dell'oggetto sottostante. In altre parole, il fatto di possedere un NFT non significa che si possiedano diritti d'autore o di proprietà intellettuale dell'oggetto digitale che rappresenta o sull'opera digitale. I diritti che accompagnano un NFT sono stabiliti dal venditore di quel NFT e gli NFT hanno metadati, che descrivono gli asset a cui sono collegati, ovvero dati che descrivono altri dati, fornendo un riferimento strutturato che aiuta a ordinare e identificare gli attributi delle informazioni che descrive.

Un NFT è un dato univoco memorizzato su una "*Blockchain*" che fornisce un modo per stabilire la proprietà o il diritto all'uso di beni digitali. Tuttavia, è distinto dal bene digitale stesso. Quando si acquista un NFT, in genere si acquisisce un "*token*" sulla "*Blockchain*" che comprende un diritto non esclusivo di utilizzare una copia unica dell'oggetto digitale, ma non si ottiene la proprietà dell'oggetto.

7. Il trattamento fiscale dei Non-Fungible-Tokens. (Rif. bozza di circolare AdE "Tassazione indiretta")

Il sistema comune dell'Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA) si suddivide in due categorie ovvero i **beni e servizi**. In quest'ottica, l'identificazione del Paese innesca il modo in cui l'IVA deve essere applicata o addebitata o eventualmente esentata. Nel caso in cui l'acquirente e il venditore siano entrambi ubicati nello stesso Paese, il cosiddetto "*luogo di cessione*", in cui la vendita è imponibile, è identificato nel Paese, mentre in alternativa, se l'acquirente e il venditore non sono ubicati nello stesso Paese, il "*luogo di imposizione*" deve essere designato di conseguenza. Il titolare di un NFT acquisisce, in pratica, il certificato

digitale di autenticità “*incorporato*” nel *token* stesso. Poiché gli NFT costituiscono “*beni immateriali*”, essi sono trattati come servizi ai fini dell'IVA.

Una delle posizioni ufficiali più recenti in Europa sulle vendite di NFT è quella dell'Amministrazione fiscale spagnola, che considera gli NFT come “*servizi forniti elettronicamente*”. Il 10 marzo 2022, l'Amministrazione fiscale spagnola ha emesso una sentenza “*The Ruling*” (*Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0486-22 de 10 de Marzo de 2022*) relativa al trattamento IVA della cessione, attraverso un'asta online su Internet, di NFT (*Non-Fungible-Token*) che conferiscono ai loro acquirenti determinati diritti d'uso. Con questo provvedimento l'Amministrazione fiscale spagnola fornisce un'analisi completa della tassazione ai fini IVA del trasferimento di NFT, stabilendo le linee guida per determinare lo status di soggetto passivo del fornitore, la qualifica della transazione come “*servizio fornito elettronicamente*”, il luogo di fornitura e gli obblighi formali di rendicontazione secondo i nuovi schemi OSS. Con il D.Lgs. n. 83/2021 (Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2021, n. 141) sono state recepite le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, Direttiva 2017/2455/UE e nella Direttiva 2019/1995/UE (cd. pacchetto IVA sul commercio elettronico). Con particolare riferimento al trattamento ai fini IVA nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, per i soggetti che operano con NFT il riferimento è da individuarsi nell'art. 25, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/UE, che assimila la cessione di beni immateriali, come sono appunto gli NFT, a **prestazioni di servizi indipendentemente dalla natura del bene scambiato**.

Tali “*prestazioni di servizi*” ai fini IVA sembrano inoltre rientrare appieno nel novero dei “*servizi prestati tramite mezzi elettronici*”, dal momento che l'art. 7, par. 2, lettera a) del regolamento UE n. 282/2011 qualifica come tali “*la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti*”. Ricostruzione che aiuta a definire le regole di territorialità e dunque del trattamento fiscale applicabile alle operazioni effettuate da tutti quei

soggetti che intervengono nella catena del valore, dalla creazione sino allo sfruttamento economico degli NFT. Va peraltro segnalato che l'individuazione del presupposto territoriale e, dunque, dello Stato di perfezionamento delle operazioni attuate, permette di comprendere se la transazione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e, conseguentemente, dell'aliquota applicabile.

Il commercio elettronico diretto (*e-commerce* diretto) è caratterizzato dal fatto che l'intera operazione commerciale (cessione e consegna del bene) avviene unicamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. I servizi ed i beni ceduti (*software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.*), originariamente dematerializzati, vengono, infatti, concretati all'arrivo dal destinatario (*download*).

Esempi di *e-commerce* diretto – Art. 7, co. 2, Regolamento UE 282/2011:

- i. La fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- ii. La fornitura di prodotti digitali in generale, compresi i software ed i relativi aggiornamenti;
- iii. Tutta la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- iv. I servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- v. La concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online.

L'art. 7, co. 3 del citato Regolamento UE n. 282/2011, fornisce anche alcuni esempi negati di *e-commerce* diretto, come ad esempio:

- I. Servizi di teleradiodiffusione.

- II. Servizi di telecomunicazione.
- III. I beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
- IV. I CD-ROM, i dischetti ed i supporti fisici analoghi;
- V. Il materiale stampato, come i libri, bollettini, i giornali o riviste;
- VI. I CD e le audiocassette;
- VII. Le video cassette ed i DVD;
- VIII. I giochi su CD-ROM;
- IX. I servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- X. I servizi di insegnamento (es. docenze webinar), per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso internet.

I servizi di *e-commerce* diretto **sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente**. La norma di riferimento è l'articolo 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, ad opera dell'articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE. La norma di riferimento interna è, invece, l'**art. 7-sexies comma 1 lettere f) e g) del DPR n. 633/1972**. Si tratta di una disposizione secondo la quale: *“Si considerano soggette a Iva in Italia, se rese a committenti non soggetti passivi d'imposta, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. Questo quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e le prestazioni telecomunicazione e tele-radiodiffusione. Oppure, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione Europea”*.

Quindi, per quanto attiene ai servizi digitali, **non vi è distinzione tra rapporti B2B e B2C**. Questo, poiché le operazioni in esame **sono assoggettate ad IVA nel Paese del committente**

(soggetto Iva o meno). Il tutto a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Stato membro UE o Paese Extra-Ue). A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’IVA saranno, invece, differenziate a seconda dello “*status*” del committente (soggetto IVA o meno), in quanto:

- i. Più in particolare, **nelle operazioni B2B** troverà applicazione il regime di “*reverse charge*”, con l’ascrivibilità dell’imposta al soggetto passivo di un Paese membro destinatario della prestazione eseguita da un altro operatore economico stabilito in un diverso Stato membro.
- ii. **Nelle operazioni B2C**, invece, troveranno applicazione le regole del **Mini One Stop Shop (MOSS)**, che, nel “*VAT e-commerce package*”, è confluita nel *One Stop Shop (OSS)* a far data dal 1° luglio 2021, che ha ampliato l’ambito applicativo alla totalità delle prestazioni di servizi *cross-border* a consumatori rese nel mercato unico. In particolare, i soggetti passivi, stabiliti o meno nell’Unione europea, possono identificarsi presso un solo Stato, eletto per l’adempimento degli obblighi tributari riferiti alle operazioni perfezionate in differenti Paesi membri.

In sintesi:

- **Nei rapporti B2B**, l’imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del “*reverse charge*”;
- **Nei rapporti B2C**, invece, l’imposta sarà pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario): previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente, avvalendosi del regime speciale del “**Mini Sportello Unico**” (OSS).

A partire dal **1° gennaio 2019**, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 1 della Direttiva (UE) 2017/2455, nel caso di **servizi prestati per via elettronica da parte di impresa italiana**, valgono le seguenti regole in tema di territorialità:

- **Rapporti B2B:** sono allocabili nell'ambito dei servizi generici; sono disciplinati dalla regola generale di cui all'art. 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972 (Paese del committente):
 - **Committente italiano:** il servizio si considera effettuato in Italia; occorre applicare l'IVA italiana;
 - **Committente estero:** il servizio si considera effettuato all'estero.
- **Rapporti B2C:** sono disciplinati dalla regola specifica (che deroga alla regola generale) di cui all'art. 7-sexies, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972
 1. **Committente italiano:** l'operazione si considera effettuata in Italia; applicazione dell'IVA italiana;
 2. **Committente estero:**
 - **Committente di Paese extra-UE:** l'operazione si considera effettuata all'estero; Iva NON dovuta nella UE;
 - **Committente di altro Paese UE:**
 - Vendite di beni virtuali a consumatori finali di altri Paesi UE per un ammontare (IVA esclusa) **NON superiore a 10.000 euro/anno:** l'operazione si considera effettuata in Italia; occorre applicare l'IVA italiana, salvo opzione per l'applicazione dell'IVA del Paese di consumo;

- Vendite di beni virtuali a consumatori finali di altri Paesi UE per un ammontare (IVA esclusa) **superiore a 10.000 euro/anno**: l'operazione si considera effettuata nel Paese del committente; occorre applicare l'IVA del Paese del committente (Paese di consumo).

A partire dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta una soglia annua a livello comunitario, **pari a 10.000 euro/anno**. Si tratta della soglia al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Stati membri dell'UE **rimangono imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore**. Rimane, comunque, ferma la possibilità di "*optare*" per la tassazione a destinazione (vincolo biennale). È stato inoltre previsto che le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore si sia avvalso dell'opzione al **sistema OSS**, devono seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione. **Per meglio dire, si applicano le regole di fatturazione del Paese ove l'operazione si considera territorialmente rilevante ai fini IVA**. È stato, infine, previsto che i soggetti passivi d'imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più paesi della UE. Il tutto, fermo restando il vincolo dell'assenza di stabilimento.

Si ricorda che il regime OSS (*One Stop Shop*) è stato introdotto al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali derivanti dalla modifica della territorialità dei servizi digitali. Si tratta di un regime IVA che consente di dichiarare e versare l'imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite, nel solo paese di identificazione. Ovviamente l'applicazione del regime prevede il rispetto da parte degli operatori che si iscrivono al regime speciale OSS delle regole di fatturazione e delle aliquote IVA applicate nei vari Stati membri dell'UE.

8. Ulteriori disposizioni “comunitarie” in tema di *Non-fungible-tokens*. (Rif. bozza di circolare AdE “Tassazione indiretta”)

Il 21 marzo 2023 il Comitato IVA dell'Unione Europea ha pubblicato un documento di lavoro (“*Working Paper*”) nr. 1060 dal titolo: “*Initial VAT reflections on non-fungible tokens (NFTs)*”. Lo scopo del documento è quello di affrontare le conseguenze sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) delle questioni relative agli NFT per generare discussioni significative all'interno del Comitato IVA con l'obiettivo di raggiungere una posizione comune. Il Comitato IVA dell'UE è un organo consultivo della Commissione Europea istituito per promuovere l'applicazione uniforme delle disposizioni della Direttiva IVA dell'UE. Il documento di lavoro è il primo documento politico a livello europeo su questo argomento e presenta le riflessioni iniziali della CE sul trattamento IVA da applicare agli NFT.

Il *Working Paper* considera gli NFT come “*servizi*” (**e non come beni**) di norma, con la possibile eccezione degli NFT che possono essere riscattati per beni specifici. Se i NFT sono intesi come contratti legali, ad esempio come titolo di proprietà per un bene fisico, secondo il documento di lavoro il trasferimento del NFT dovrebbe essere considerato come una fornitura di tale bene. Il *Working Paper* fornisce una panoramica sulla natura dei NFT e sul modo in cui vengono creati, scambiati e venduti, confrontando i NFT con i titoli di proprietà, i *voucher*, le vendite abbinate e i servizi forniti elettronicamente. Il documento, pertanto, include anche una panoramica delle linee guida disponibili in relazione al trattamento IVA delle forniture legate ai NFT negli Stati membri e nello Spazio economico europeo.

Il tema delle NFT è stato introdotto dalla Commissione europea per il dibattito in seno al Comitato UE per l'imposta sul valore aggiunto. Sebbene i risultati non siano vincolanti, le linee guida concordate all'unanimità possono essere una forte indicazione di come le autorità fiscali

di uno Stato membro dell'UE interpreterebbero l'argomento oggetto di tali linee guida. Il *Working Paper* si concentra sui metadati (cioè, i dati che forniscono informazioni di base su altri dati) rappresentati dall'NFT, che è l'*asset*. Questi possono contenere una serie di elementi, come il nome del NFT, una descrizione del NFT e un URL, se appropriato. Il *Working Paper* fornisce un esempio di NFT di un ritratto digitale, dove i metadati potrebbero contenere l'URL dell'immagine e i tratti di rarità del dipinto, come l'identificazione della persona dipinta, i colori dei capelli e degli occhi e il tipo di vestiti. Il documento osserva che, attraverso i loro metadati, i NFT sono la **rappresentazione digitale dei beni ad essi correlati**. La prima questione affrontata dal "*Working Paper*" è se le NFT siano adeguatamente caratterizzate come beni o servizi dal punto di vista dell'IVA. A tal fine, il *Working Paper* si concentra su quale sia l'oggetto della transazione: il token digitale (l'NFT) o il bene sottostante (rappresentato dall'NFT). **Il documento di lavoro confronta gli NFT con i titoli di proprietà e i voucher**, le forniture composite e i servizi forniti elettronicamente (ESS).

Un titolo di proprietà è inteso come prova della proprietà di ciò che viene acquisito, ma non di ciò che viene acquisito in sé. **Un NFT, essendo un record digitale di provenienza, costituisce prova di proprietà di un bene proprio come un titolo di proprietà.** Pertanto, secondo il *Working Paper*, **gli NFT possono essere paragonati ai titoli di proprietà.** Ciò si tradurrebbe nel trattamento IVA degli NFT a seconda dei beni/servizi in questione. Pertanto, **se i NFT dovessero essere trattati come titoli di proprietà, il trattamento IVA seguirebbe il bene sottostante** (ad esempio, immagini o video digitali o dipinti fisici o beni materiali). Il *Working Paper* afferma inoltre che alcuni NFT soddisfano la definizione di "*voucher*" ai fini dell'IVA. **Secondo il documento, questo può essere il caso, in particolare se dopo l'acquisto di un NFT, il detentore può riscattarlo per un bene o un servizio specifico** (cioè, quando l'NFT è permanentemente rimosso dalla circolazione (la cosiddetta "*bruciatura*"). **In questi**

casi, il trattamento IVA degli NFT dovrebbe essere lo stesso dei voucher. È inoltre necessario distinguere tra voucher monouso (SPV) e voucher multiuso (MPV). Il documento indica che la differenza tra i due comporterebbe la tassazione al punto di vendita del voucher o al momento del suo riscatto.

Il Working Paper rileva che il confronto tra NFT e forniture composite si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) - “CJEU, judgment of 25 February 1999 in case C-349/96, Card Protection Plan (EU:C:1999:93)”, in assenza di norme specifiche per le forniture composite nella direttiva IVA dell'UE. I principi esistenti in materia di forniture composite si applicano anche agli NFT. La fornitura di un NFT potrebbe essere vista come una fornitura composta costituita da un token digitale e dal relativo bene con un elemento principale e uno accessorio o due elementi strettamente collegati.

Il *Working Paper* ritiene probabile che, se gli NFTs sono trattati come forniture cd “composite”, **l'acquisto del bene sia generalmente considerato l'elemento principale della fornitura composta.** Inoltre, secondo il *Working Paper*, la fornitura di un NFT e l'attività sottostante potrebbero essere una fornitura economica indivisibile, che sarebbe artificiale da dividere. **In tal caso, la fornitura composta avrebbe un proprio trattamento IVA distinto.**

Il *Working Paper* analizza le transazioni relative agli NFT che si qualificano come ESS (“*Electronically Supplied Services*”). **Il Working Paper osserva che gli NFT, in quanto tecnologia legata al libro mastro digitale (“Blockchain”), possono essere trasferiti su Internet con un intervento umano minimo.**

Se il bene di un NFT è di natura digitale, la sua fornitura fornisce al destinatario l'accesso e i diritti su quel bene digitale. In questo caso, il *Working Paper* indica che l'**NFT rientrerebbe nella definizione di servizio elettronico.** Il *Working Paper*, pertanto, riflette l'opinione che la qualificazione delle transazioni relative agli NFT come “ESS” non può essere generalizzata. È

necessaria una valutazione caso per caso per determinare se la fornitura di NFT è una transazione di beni o servizi dal punto di vista dell'IVA e, se la fornitura si qualifica come servizio, quale tipo di servizio viene eseguito.

* * * *

Si ringrazia nuovamente per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento riteneste necessario.

Cordiali saluti,

FDL Studio legale e tributario